



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 121 DEL 25/09/2020

OGGETTO: Programma triennale dei fabbisogni di personale anni 2020/2022. Modifica DGC n. 58 del 17/04/2019 a seguito dell'adozione del DPCM del 17/03/2020.

L'anno duemilaventi, addì venticinque, del mese di Settembre alle ore 12.30, nella sala delle adunanze di questo Comune, si è riunita la Giunta Comunale, convocata a termini di legge nelle persone dei Sigg.:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	BARONE ANDREA VITO	SI
VICESINDACO	DE SANTIS ROCCO	SI
ASSESSORE	SANSO' GIANPAOLO	SI
ASSESSORE	ROMANO ELEONORA SERENA	SI
ASSESSORE	MARGARI FABIOLA	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. BARONE ANDREA VITO, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa il Segretario Generale Dott. VERDESCA DARIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

LA GIUNTA COMUNALE

Su propria proposta;

Visto l'art. 39, comma 1, della L. 27.12.1997 n. 449, il quale stabilisce che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di personale delle categorie protette;

Visto l'art. 89, comma 5, del D.lgs. 267/2000, a tenore del quale *“Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dismessi e strutturalmente deficitari”*;

Visto l'art. 91 del D.lgs. 267/2000, a tenore del quale *“Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 12.03.1999 n. 68, finalizzata alla funzione programmata delle spese del personale. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2 bis, 3, 3 bis, 3 ter dell'art. 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni di competenze”*;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 6, che testualmente recita: *“Nelle amministrazioni pubbliche l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche sono determinate in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 9. Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale”* (1° comma); *“Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche si provvede periodicamente e comunque a scadenza triennale.....”* (3° comma); *“Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni in coerenza con la programmazione del fabbisogno del personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.....”* (4° comma);

Visto l'art. 19, comma 8, della L. 448/2001 che dispone: *“A decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate”*;

Visto l'art. 1, comma 102, della L. 30.12.2004 n. 311, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

Visto l'art. 3 comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, ai sensi del quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

Richiamato altresì l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Visto l'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, il quale prevede che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotte dall'art. 4, del D.Lgs. n. 75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle predette linee di indirizzo;

Considerato che con il Decreto 8/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27.07.2018;

Rilevato che in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali;

Richiamata la propria precedente deliberazione G.C. n. 58 del 17.04.2019, avente per oggetto "*Modifiche al piano triennale dei fabbisogni di personale 2019/2021 approvato con deliberazione G.C. 99 del 24.09.2018. Approvazione del Piano Triennale di fabbisogno del personale 2020/2022*" che prevedeva le seguenti assunzioni a tempo indeterminato:

- n. 1 Istruttore Amministrativo C1 full time;
- n. 1 operaio/messo b1/ full time;
- n. 2 istruttori amministrativi contabili C1 full timeM
- n.1 istruttore tecnico geometra C1 full time;
- n. 1 coordinatore di Polizia Locale D1 full time;

Visto l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base alla sostenibilità finanziaria;

Visto il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce: *«A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I Comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato... I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100*



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia ...»);

Preso atto che in data 17/03/2020 è stato adottato il Decreto della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri - Dipartimento Della Funzione Pubblica- pubblicato sulla GU n.108 del 27/04/2020 che ha introdotto, con decorrenza dal 20/04/2020, le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020 pubblicata sulla G.U. n. 226 del 11/09/2020;

Rilevato che tali ultime misure innovano profondamente il quadro normativo di riferimento ed introducono la possibilità, al ricorrere di specifiche condizioni finanziarie, di aumentare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Dato atto che questo Ente rientra nella fascia demografica e) -comuni tra 5.000 e 9.999 abitanti- di cui all'art. 4 (individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale) del citato DPCM, il cui valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, come da prospetto in atti, è pari al 26,90%;

Rilevato che alla luce delle novità e valori finanziari introdotti con i provvedimenti da ultimo richiamati questo Ente, al fine di rispettare detto valore soglia del 26,90%, intende procedere ad una modifica della programmazione di assunzione di personale a tempo indeterminato per il corrente anno nel seguente modo:

A) conferma solo delle procedure avviate per l'assunzione di n. 2 istruttori amministrativo contabili C1 full time e di n.1 istruttore tecnico geometra C1 full time;

B) sospensione (per il 2020) delle procedure avviate per n.1 operaio/messo B1 full time e di n. 1 istruttore amministrativo C1 full time nonché della programmazione di n.1 coordinatore di Polizia Locale D1 full time -procedura mai avviata- nelle more dell'adozione della programmazione del fabbisogno del personale anni 2021/2022/2023 demandando a successivo atto ogni determinazione in merito ;

C) assunzione di n. 1 istruttore amministrativo C1 a tempo indeterminato part time 16 ore mediante scorrimento di propria graduatoria vigente senza avvalersi dell'istituto della c.d. mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, atteso che l'utilizzazione tramite scorrimento di proprie graduatorie a tempo indeterminato risulta opportuno in considerazione delle difficoltà connesse alla gestione dei relativi procedimenti, delle ridotte dimensioni dell'organico comunale, nonché per via della necessità di ridurre i tempi per l'immissione in servizio del personale che si intende assumere;

Considerato pertanto che si rende necessario modificare la DGC n.58 del 17/04/2019 nei termini sopra richiamati;

Esaminata la delibera Corte dei Conti Sezione Controllo per la Lombardia N. 93/2020/PAR nella parte in cui si ribadisce, richiamando quanto espresso dalla Corte dei Conti, Sez. Contr. Lombardia, del n. 74/2020, che per le procedure assunzionali effettuate dal 20 aprile 2020, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni assunzionali, gli spazi assunzionali dell'ente sono legati alla regola della sostenibilità finanziaria della spesa, misurata attraverso valori soglia definiti dalla nuova normativa, ex art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019 e pertanto dal 20 aprile 2020, i Comuni non possono sostituire personale cessato nell'anno (per dimissioni, pensionamento o mobilità) a prescindere dai valori soglia e dalle percentuali assunzionali stabiliti dal d.l. 34/2017 e dal relativo decreto attuativo 17 marzo 2020;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente e tenuto conto degli attuali vincoli normativi in materia di assunzioni e di spesa del personale;

Ritenuto, quindi, di modificare il programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022 affinché ciascun Responsabile di Settore possa procedere, secondo gli indirizzi ivi determinati e utilizzando di volta in volta la procedura di reclutamento ivi indicata, alle assunzioni programmate nel settore di competenza;

Dato atto che è intenzione di questa Amministrazione mantenere almeno sino al 31.12.2020 le convenzioni ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 ed ex art. 17 CCNL 21/05/2018 del comparto funzioni locali attualmente in atto per l'utilizzo condiviso del Dott. Manco Bruno, Cat. D1 e della dott.ssa Mercuri Paola cat. D1;

Visto in proposito il parere n. 40 rilasciato in data 25/09/2020, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 11413 con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza della modifica del piano



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

Verificato inoltre il rispetto dei vigenti presupposti normativi necessari per poter procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, fermo restando che analoga verifica dovrà precedere ogni tipologia di assunzione condizionandone l'efficacia;

Considerata la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;

Rilevato che del contenuto del presente provvedimento sarà fornita la prescritta informazione alle Organizzazioni sindacali in data 10/04/2019 prot. n. 4432, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) dai responsabili di settore competenti;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

2. di prendere atto delle nuove disposizioni normative riferite alle assunzioni di personale a tempo indeterminato e, segnatamente, l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, DPCM del 17/03/2020 e Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica del 13/05/2020;

3. di modificare la DGC n.58 del 17/04/2019 e suoi allegati apportando le seguenti variazioni:

A) conferma solo delle procedure avviate per l'assunzione di n. 2 istruttori amministrativo contabili C1 full time e di n.1 istruttore tecnico geometra C1 full time;

B) sospensione (per il 2020) delle procedure avviate per n.1 operaio/messo B1 full time e di n. 1 istruttore amministrativo C1 full time nonché della programmazione di n.1 coordinatore di Polizia Locale D1 full time -procedura mai avviata- nelle more dell'adozione della programmazione del fabbisogno del personale anni 2021/2022/2023 demandando a successivo atto ogni determinazione in merito;

C) assunzione, con decorrenza dal 30/09/2020, di n. 1 istruttore amministrativo C1 a tempo indeterminato part time 16 ore mediante scorrimento di propria graduatoria vigente senza avvalersi dell'istituto della c.d. mobilità volontaria ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001, atteso che l'utilizzazione tramite scorrimento di proprie graduatorie a tempo indeterminato risulta opportuno in considerazione delle difficoltà connesse alla gestione dei relativi procedimenti, delle ridotte dimensioni dell'organico comunale, nonché per via della necessità di ridurre i tempi per l'immissione in servizio del personale che si intende assumere;

4. di dare atto che è intenzione di questa Amministrazione mantenere almeno sino al 31.12.2020 le convenzioni ex art. 14 del CCNL 22.01.2004 ed ex art. 17 CCNL 21/05/2018 del comparto funzioni locali attualmente in atto per l'utilizzo condiviso del Dott. Manco Bruno, Cat. D1 e della dott.ssa Mercuri Paola cat. D1- ;

5. di demandare:

- al Responsabile del Settore Economico Finanziario la conclusione dell'iter per l'assunzione di n. 2 istruttori amministrativo contabili C1 full time;

- al Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia la conclusione dell'iter per l'assunzione di n.1 istruttore tecnico geometra C1 full time;

- al Responsabile del Settore Socio-Culturale l'adozione degli atti per assunzione di n. 1 istruttore amministrativo C1 a tempo indeterminato part time 16 ore mediante scorrimento di propria graduatoria vigente;

- al Responsabile del Settore Affari Generali -personale- la pubblicazione della presente sul sito web del Comune, nell'apposito spazio dedicato della Sezione Amministrazione Trasparente, nell'ambito degli



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

“Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato” di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonchè la trasmissione alle OO.SS. e RSU;

6. di riservarsi la facoltà di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni rispetto al triennio di riferimento;

7. di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l’applicativo “PIANO DEI FABBISOGNI” presente in SICO, ai sensi dell’art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018.

Successivamente, con separata votazione unanime e favorevole, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, c. 4), del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Dott. BARONE ANDREA VITO

Il Segretario Generale

Dott. VERDESCA DARIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 733 del 25/09/2020:

con oggetto : Programma triennale dei fabbisogni di personale anni 2020/2022. Modifica DGC n. 58 del 17/04/2019 a seguito dell'adozione del DPCM del 17/03/2020.

esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Avv. MANIERI MARIA NADIA in data 25/09/2020.

Alezio, li 25/09/2020.

IL RESPONSABILE

Avv. MANIERI MARIA NADIA



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 183 c. 7, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 733 del 25/09/2020,

con oggetto : Programma triennale dei fabbisogni di personale anni 2020/2022. Modifica DGC n. 58 del 17/04/2019 a seguito dell'adozione del DPCM del 17/03/2020.

esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Responsabile del Servizio Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA in data 25/09/2020.

Alezio, li 25/09/2020.

IL RESPONSABILE

Dr.ssa LATERZA MONICA CLAUDIA



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 955

Il 28/09/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 121 del 25/09/2020 con oggetto: **Programma triennale dei fabbisogni di personale anni 2020/2022. Modifica DGC n. 58 del 17/04/2019 a seguito dell'adozione del DPCM del 17/03/2020.**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Eseguibile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in data : 25/09/2020.
Diventerà esecutiva in data : 08/10/2020.

Nota di pubblicazione firmata da DELLA BONA ADRIANA il 28/09/2020.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.
